

SENTENZA

OMISSIS

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Alpha, con sentenza n. 227 del 2014, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dai coniugi P.G. e C.S. avverso il decreto ingiuntivo n. 508/2011, con il quale lo stesso Tribunale aveva loro ingiunto di pagare alla G.M. Lavori X la somma di Euro 53.682,20 oltre interessi e spese, quale residuo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un tabià sito in (OMISSIS), per la violazione dei termini di cui all'art. 641 c.p.c., comma 2, dichiarando al contempo l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo medesimo.

In virtù di gravame interposto dai P.- C., la Corte di appello di Theta, nella resistenza dell'appellata, con sentenza n. 1794/20178, rigettava il gravame confermando la tardività dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 508/2011 per essere stata notificata solo in data 31 gennaio 2012, dopo oltre 50 giorni rispetto alla data di notifica del decreto avvenuta il 5 dicembre 2011, come risultante dal timbro postale apposto sul plico, in assenza di una data certa diversa sull'avviso di ricevimento e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Theta, i P.- C. propongono ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui la G.M. Lavori X resiste con controricorso.

Fissata adunanza camerale in data 3 giugno 2020 e depositata memoria illustrativa dai ricorrenti, con ordinanza interlocutoria n. 29827/2020, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per essere rimessa alla trattazione in pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica di talune delle questioni poste dai ricorrenti, in particolare quanto all'accertamento della data di notificazione del decreto ingiuntivo.

In prossimità dell'udienza - fissata ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, conv. con modificaz. in L. n. 176 del 2020, senza che parte ricorrente nè il P.G. depositassero istanza per la trattazione della causa in pubblica udienza sicchè la stessa è stata riservata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata - sono state acquisite le conclusioni della Procura Generale, motivate nel senso del rigetto del ricorso, ritualmente comunicate alle parti.

Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata la deduzione di inammissibilità del ricorso formulata dalla G.M. Lavori Xnel controricorso.

Occorre in primo luogo rilevare che con siffatta generica deduzione la controricorrente nella sostanza lamenta che il primo motivo di ricorso costituisca una denuncia promiscua di violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza per carenza totale di motivazione. Così definito il perimetro dell'eccezione, si osserva che pur vero che un ampio indirizzo della giurisprudenza di questa Corte non ritiene consentito proporre cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso e riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 23 giugno 2017 n. 15651; Cass. 4 dicembre 2014 n. 25722; Cass. 31 gennaio 2013 n. 2299; Cass. 29 maggio 2012 n. 8551; Cass. 23 settembre 2011 n. 19443; Cass. 29 febbraio 2008 n. 5471), si è tuttavia anche ritenuto che l'inammissibilità in linea di principio della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. 9 agosto 2017 n. 19893; Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015 n. 9100). In particolare, le Sezioni Unite con la sentenza n. 17931 del 24 luglio 2013 hanno ritenuto che, ove tale scindibilità sia possibile, debba ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell'ambito del quale le censure siano tenute distinte, alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale, segnatamente a quello, tradizionale e millenario, iura novit curia, ed a quello, di derivazione sovranazionale, della c.d. "effettività" della tutela giurisdizionale, da ritenersi insito nel diritto al "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost., elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile e segnatamente nell'attività di interpretazione delle norme processuali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli organi statuali preposti all'esercizio della funzione giurisdizionale, senza eccessivi formalismi.

La miscela di due diversi profili, riflettenti i vizi di violazione di legge ed omessa motivazione, non impedisce infatti di cogliere il senso e la portata delle questioni proposte dal ricorrente. Non risulta pertanto violato il canone di specificità dell'impugnazione, il quale, pur inducendo a ritenere preferibile la distinta proposizione di censure riguardanti l'interpretazione di norme giuridiche e la ricostruzione dei fatti di causa, non ne preclude la formulazione in unico contesto, a condizione che, come nella specie, l'illustrazione del motivo consenta d'individuare con chiarezza le questioni prospettate e di procedere, se necessario, ad un esame separato delle stesse (cfr. Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015 n. 9100 cit.; Cass. 23 ottobre 2018 n. 26790; Cass. 17 marzo 2017 n. 7009).

Nella fattispecie, tale operazione di scissione può essere compiuta senza troppe difficoltà nell'ambito delle deduzioni dei ricorrenti, isolando le censure volte a denunciare una violazione di legge sostanziale e processuale da quelle relative a un asserito vizio motivazionale per quanto di seguito si dirà.

Passando al merito, con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 641 c.p.c., comma 2 e art. 149 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, art. 4 e dell'art. 14 del Regolamento CE 1393/2007, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 Secondo i ricorrenti, il giudice del gravame avrebbe errato nell'individuare la data di notificazione del decreto ingiunto, basandosi su quello risultante dal timbro postale apposto sul plico, senza avvedersi del difetto di annotazione della diversa data di ricezione dello stesso da parte degli ingiunti.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, la notificazione a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., che è parte integrante della relazione di notificazione ed ha natura d'atto pubblico, il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova sino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. 22 aprile 2005 n. 8500, Cass. 27 aprile 2004 n. 8032).

In particolare, la Corte ha chiarito che il suddetto avviso, L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 4, comma 3, è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna e la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata

eseguita e che la sottoscrive, tant'è che da tale data decorrono i termini connessi alla notificazione.

Nel caso in esame, tuttavia, mancando l'indicazione in ordine alla data di avvenuta consegna sugli avvisi di ricevimento, deve trovare applicazione il successivo comma 4 cit. norma, secondo cui "I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del plico risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce".

Pertanto, per espresso disposto normativo, l'unico rimedio esperibile ove la parte interessata intenda dimostrare la non rispondenza al vero (anche rispetto all'omissione) di quanto risultante dall'avviso di ricevimento redatto dall'ufficiale postale e da questi rispedito al notificante, è la querela di falso.

Trattasi di principi ribaditi da questa Corte anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 1 febbraio 1994 n. 84) secondo cui al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale, occorre far riferimento ai dati risultanti dalla ricevuta di ritorno, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato, essendo parimenti pacifica l'affermazione secondo cui, attesa la natura di atto pubblico dell'avviso de quo, gode di efficacia probatoria privilegiata contestabile solo con la querela di falso (Cass. n. 24852 del 2006; Cass. n. 14574 del 2018).

D'altronde nella vicenda in esame se è vero che la prova dell'intervenuta notifica dell'atto grava in capo al notificante, cui questi può assolvere con la produzione dell'avviso di ricevimento, d'altro lato la prova della tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo deve essere fornita dall'opponente, onere non assolto nella vicenda in esame dai coniugi P.- C..

Peraltro, anche recentemente questa Corte ha statuito che, quando sia il notificante a dover provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, egli è tenuto ad assolvere tale onere mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa;

diversamente, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sè idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna (Cass. n. 4891 del 2015).

Dunque correttamente la corte territoriale, alla luce della mancata indicazione sull'avviso di ricevimento della data di avvenuta consegna ai coniugi P.- C. delle notifiche, mancando altresì la prova che tale consegna fosse avvenuta come dagli stessi asserito il 12 dicembre 2011 anziché il 15 dicembre 2011, ha pronunciato la tardività della opposizione al decreto ingiuntivo n. 508/2011 per violazione dei termini di cui all'art. 641 c.p.c., comma 2.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 645 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la nullità della sentenza. In particolare, secondo i ricorrenti la corte territoriale veneziana avrebbe erroneamente ritenuto assorbite le domande ed eccezioni formulate dalle parti, ivi comprese quelle di carattere riconvenzionale.

Il motivo è parimenti infondato.

Dal momento che il giudice di merito ha accertato la tardività dell'opposizione, non è consentita l'apertura di alcuna fase di cognizione di merito in cui possano essere vagliate domande autonome da parte degli opposenti, nè domande riconvenzionali o eccezioni.

Se è vero, infatti, che nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, salvo che riguardi una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente (come nel caso di specie), tuttavia è preclusa tale possibilità nel caso in cui l'opposizione viene conclusa con una pronuncia di inammissibilità perché non ritualmente introdotta.

Per tale ragione correttamente la corte territoriale ha ritenuto assorbite tutte le ulteriori questioni che involgevano accertamenti di merito non consentiti dalla definitività del titolo monitorio.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022